

**CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA
NUCLEARE E L'UNIVERSITA' DELLA CALABRIA**

- premesso che, in base all'art. 2 del proprio Statuto, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori;

- premesso che, in base all'art. 3 del proprio Statuto, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare per assolvere ai propri fini istituzionali si avvale anche di personale universitario associato alle proprie attività di ricerca;

- premesso che le Università sono centri primari della ricerca scientifica nazionale e che è compito delle Università elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti extra - universitari di ricerca, finanziati, in tutto o in parte, dallo Stato o da Organi preposti al finanziamento pubblico della ricerca;

- considerato che le attività delle Università nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori, sono svolte prevalentemente presso i Dipartimenti dove hanno sede le Sezioni dell'INFN o i Gruppi Collegati dell'INFN;

- riconosciuta, da parte delle Università e dell'INFN, l'opportunità di favorire la nascita e lo sviluppo di attività dell'INFN nell'ambito dei Dipartimenti o Istituti di fisica universitari, al fine di assicurare alle attività universitarie l'alto contributo della ricerca scientifica avanzata svolta

dall'INFN, e di favorire il loro coordinamento con le attività dei Dipartimenti o Istituti di fisica universitari presso cui hanno sede;

- ritenuta di interesse per le Università l'attività di ricerca sperimentale e teorica nel campo della fisica nucleare subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori, che si svolge nel suo ambito in gran parte con i mezzi messi a disposizione dall'INFN per l'attuazione di ricerche presso il Gruppo Collegato locale, gli altri Gruppi Collegati, le Sezioni, i Laboratori Nazionali dell'INFN, il Centro Nazionale Ricerca e Sviluppo Tecnologie Informatiche e Telematiche (CNAF), il Trento Institute for Fundamental Physics and Applications (TIFPA) ed altri laboratori italiani, stranieri ed internazionali;

- tenuto conto che l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare intende favorire la promozione e lo sviluppo delle attività didattiche con azioni di sostegno e rafforzamento, con particolare riguardo al dottorato di ricerca, e contribuire alla preparazione di figure professionali altamente qualificate attraverso l'appoggio ai corsi di diploma e di laurea, ai corsi di perfezionamento e di master e alle scuole di specializzazione, e che tale azione avverrà sia con l'utilizzo di proprie risorse e laboratori sia con l'acquisizione di risorse su programmi nazionali, internazionali e comunitari;

- premesso che l'INFN considera uno dei suoi compiti preminenti la diffusione della cultura scientifica e la formazione professionale nei settori di competenza, cui provvede altresì mediante la partecipazione di studenti universitari alle proprie attività di ricerca in ambito nazionale ed internazionale;

- vista la precedente Convenzione già in atto tra l'Università della Calabria e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, che viene sostituita e aggiornata dalla presente Convenzione;

- visto il D.P.R. n. 382/80 e successive modificazioni ed integrazioni;

TRA

l'Università della Calabria (nel seguito detta Università) in persona del Magnifico Rettore Prof. Gino Mirocle Crisci, nato a Portocannone (CB) il 21/12/1949,

E

l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (nel seguito detto INFN), in persona del suo Presidente Prof. Fernando Ferroni, nato a Roma il 12/01/1952,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

1.1- L'Università ospita il Gruppo Collegato dei Laboratori Nazionali di Frascati dell'INFN (nel seguito detto Gruppo) presso il proprio Dipartimento di Fisica (nel seguito detto Dipartimento).

ART. 2

2.1 - L'esecuzione della presente Convenzione è affidata, per quanto riguarda l'Università al Direttore del Dipartimento di Fisica, per quanto riguarda l'INFN, a seconda dei casi e come appresso specificato, al Direttore dei Laboratori Nazionali di Frascati dell'INFN o al Responsabile del Gruppo.

2.2 – Il Direttore dei Laboratori Nazionali di Frascati dell'INFN e il Direttore del Dipartimento procederanno d'intesa a verifiche periodiche sullo stato di attuazione della presente Convenzione, dandone comunicazione ai rispettivi Organi Direttivi.

ART. 3

3.1 - I programmi annuali di ricerca del Gruppo sono approvati e finanziati dagli Organi Direttivi dell'INFN, sentito il Direttore del Dipartimento in ordine alla disponibilità di personale, di attrezzature e di locali secondo quanto previsto ai successivi artt. 5 e 6. Il loro coordinamento è affidato al Responsabile del Gruppo.

ART. 4

4.1 - Il Responsabile del Gruppo sentito il Direttore del Dipartimento, fissa le procedure per la utilizzazione delle attrezzature scientifiche e tecniche di proprietà dell'INFN e stabilisce le norme di funzionamento interno del Gruppo.

4.2 - Il Responsabile del Gruppo comunica annualmente al Direttore del Dipartimento i programmi di ricerca approvati e finanziati dall'INFN che si svolgeranno nell'ambito del Dipartimento.

4.3 - Qualora il Dipartimento o l'Università decidano di attuare piani di ricerca e di organizzare strutture per svolgere attività attinenti ai fini istituzionali dell'INFN, con personale e finanziamenti propri, si impegnano a darne comunicazione all'INFN, nel quadro della presente Convenzione, e a consultarsi per eventuali realizzazioni comuni.

ART. 5

5.1 - L'INFN, per favorire lo svolgimento delle attività di ricerca, consente al Dipartimento, previo accordo col Responsabile del Gruppo e compatibilmente con le proprie esigenze di ricerca, l'uso gratuito delle proprie attrezzature scientifiche e tecniche e dei propri servizi tecnici locali e nazionali.

5.2 - Il Direttore del Dipartimento, compatibilmente con le esigenze didattiche e di ricerca del Dipartimento, consente al Gruppo l'uso di attrezzature scientifiche e tecniche, di servizi tecnici, di arredi, di impianti e di locali del Dipartimento stesso.

5.3 - L'utilizzo, da parte del Gruppo e del Dipartimento, di quanto previsto ai commi precedenti è regolato dai successivi articoli.

5.4 - Le attrezzature scientifiche e tecniche e i servizi tecnici dell'INFN messi a disposizione del Dipartimento sono indicati nell'Allegato n. 1.

5.5 - Le attrezzature scientifiche e tecniche, i servizi tecnici, gli uffici, gli arredi e gli impianti del Dipartimento messi a disposizione dell'INFN sono indicati nell'Allegato n. 2.

5.6 - Eventuali variazioni agli Allegati n.1 e n.2 saranno adottate in conformità alle esigenze del Gruppo e del Dipartimento previo accordo tra il Responsabile del Gruppo e il Direttore del Dipartimento.

5.7 - Ove nello sviluppo dei propri programmi l'INFN ritenesse opportuna la installazione presso l'Università di nuovi importanti mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, le Parti si consulteranno in vista di una eventuale realizzazione comune delle nuove iniziative.

5.8 - Qualora si ravvisasse l'opportunità di estendere la collaborazione oggetto della presente Convenzione con altri Dipartimenti o Istituti dell'Università, le Parti si consulteranno in ordine alla stipulazione di uno specifico Protocollo Aggiuntivo.

5.9 - L'Università cura a proprie spese la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali, degli impianti generali, dei servizi ad essi attinenti e degli arredi del Dipartimento messi a disposizione del Gruppo.

5.10 - Gli obblighi relativi agli interventi strutturali, di messa a norma e di manutenzione, necessari per assicurare, ai sensi delle vigenti normative, la sicurezza dei locali e degli edifici, nonché delle infrastrutture e relativi impianti assegnati in uso all'INFN, restano a carico dell'Università, in quanto tenuta alla loro manutenzione.

Gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/08 e s.m. e i., relativamente ai predetti interventi si ritengono assolti da parte del Direttore dei Laboratori Nazionali di Frascati dell'INFN e con la richiesta del loro adempimento all'Università competente (D.Lgs. n. 81/08 art. 18, comma 3 e s.m. e i.).

Ferme restando le responsabilità di cui ai punti precedenti, laddove le Parti ravvisino l'interesse reciproco a procedere nell'assolvimento degli adempimenti di cui al presente comma attraverso azioni congiunte, potranno stabilire le modalità di intervento mediante Accordi specifici, anche secondo le indicazioni riportate al punto 10.7.

5.11 - L'Università, fatto salvo l'ottenimento delle richieste autorizzazioni di legge, consente all'INFN di effettuare, previo accordo tra il Direttore del Dipartimento e il Direttore dei Laboratori Nazionali di Frascati dell'INFN, eventualmente anche a spese dell'INFN, modifiche di destinazioni d'uso e/o interventi di ristrutturazione dei locali, degli impianti e degli arredi messi a disposizione del Gruppo per la migliore utilizzazione ai fini dell'attività di ricerca.

L'INFN è in tal caso responsabile per gli aspetti di sicurezza relativi alla fase di realizzazione dei suddetti interventi nei luoghi di lavoro e relativi impianti ed è tenuto, alla fine dei lavori, alla consegna all'Università delle necessarie dichiarazioni e certificazioni di conformità degli impianti, dei certificati di

collaudo e delle ulteriori documentazioni prescritte dalle vigenti normative.

ART. 6

6.1 - Il Dipartimento consente al Gruppo a norma del precedente art. 5 l'uso dei locali indicati nell'Allegato n. 3.

6.2 - Eventuali variazioni all'Allegato n. 3 saranno adottate in conformità alle esigenze del Gruppo e del Dipartimento previo accordo tra il Responsabile del Gruppo e il Direttore del Dipartimento.

6.3 - L'Università garantisce la copertura assicurativa per il rischio di incendio per i locali di cui all'allegato n. 3. L'INFN garantisce la copertura assicurativa per i rischi di incendio o furto dei propri beni, nonché la copertura assicurativa dei rischi da responsabilità civile.

6.4 - Il Responsabile del Gruppo provvede, sentito il Direttore del Dipartimento, a disciplinare le modalità di accesso ai locali assegnati in uso all'INFN.

ART. 7

7.1 - Il Dipartimento mette a disposizione del Gruppo i servizi e le utenze di cui agli Allegati n. 4 e n. 5.

7.2 - L'INFN verserà al Dipartimento:

a) il rimborso delle spese telefoniche effettuate nell'interesse e per conto dell'INFN, a presentazione dei documenti di spesa;

b) il rimborso secondo le tariffe in uso per i gruppi di ricerca universitari della spesa di utilizzazione dei mezzi di calcolo interamente di proprietà dell'Università;

c) il rimborso delle spese per l'uso di fotocopiatrici dell'Università, in base alle copie effettuate;

d) il rimborso delle spese sostenute per l'acquisto di sorgenti di radiazioni il cui acquisto sia stato formalmente e preventivamente autorizzato dal Direttore dei Laboratori Nazionali di Frascati dell'INFN cui afferisce il Gruppo;

e) il rimborso delle eventuali spese, formalmente e preventivamente autorizzate dal Direttore dei Laboratori Nazionali di Frascati dell'INFN, sostenute per lo smaltimento di rifiuti radioattivi, speciali non pericolosi, speciali pericolosi, da effettuarsi secondo le vigenti norme in materia;

f) un contributo annuo di Euro 1.000,00 per la biblioteca; tale contributo sarà destinato all'acquisto di libri e riviste di interesse dell'INFN;

g) un contributo annuo di Euro 11.000,00 per la utilizzazione di restanti servizi ed utenze di cui agli Allegati n. 4 e n. 5 e per adempimenti comuni in materia di igiene e sicurezza, così come evidenziati nei documenti redatti ai sensi degli articoli 17 e 28 del D. Lgs. n. 81/08 e loro successive modificazioni e integrazioni;

h) un contributo aggiuntivo per il cofinanziamento di eventuali programmi di ricerca di rilevante interesse nazionale, coinvolgenti personale universitario associato, ai sensi del successivo art. 9, con incarico di ricerca, proposti dall'Università ex legge n. 537/93 e sue successive modificazioni ed integrazioni;

i) un contributo annuo per il finanziamento o il cofinanziamento di borse di dottorato aggiuntive;

l) un contributo annuo per il cofinanziamento, in misura non superiore al 50%, degli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca ex art. 22, L. n. 240/10 (nel seguito detti: assegni di ricerca) di durata pari a due anni che

l'Università delibere annualmente in settori di interesse INFN.

7.3 - I rimborsi e i contributi di cui al precedente art. 7.2 non potranno comunque superare l'importo annuo iscritto nei rispettivi capitoli di spesa del bilancio di previsione dell'INFN.

ART. 8

8.1 - L'importo dei contributi di cui al precedente art. 7.2, lett. i) e l) è determinato annualmente dagli Organi Direttivi dell'INFN e comunicato dal Direttore dei Laboratori Nazionali di Frascati dell'INFN al Direttore del Dipartimento e non comprende eventuali oneri di attivazione, accesso o frequenza ai corsi di dottorato o degli assegni di ricerca.

8.2 - Gli importi versati e relativi a borse di dottorato o ad assegni di ricerca non attivati o comunque non erogati in tutto o in parte, saranno restituiti all'INFN o detratti dall'importo da versare nell'anno successivo, a scelta dell'INFN medesimo.

8.3 - L'INFN assicura, in ogni caso, la copertura delle borse di dottorato e, pro quota, degli assegni di ricerca attivati ai sensi del presente articolo, anche successivamente alla scadenza della presente Convenzione.

8.4 - Le Parti procederanno annualmente con accordi in sede locale per tutti gli aspetti relativi agli assegni di ricerca e alle borse di dottorato attivati con il contributo finanziario dell'INFN, non espressamente previsti dalla legge o dalla presente Convenzione.

ART. 9

9.1 - Considerato che i programmi di ricerca dell'INFN possono essere di grande interesse per lo svolgimento dell'attività istituzionale di ricerca del personale universitario del Dipartimento e della attività didattica afferente al

Dipartimento, l'INFN potrà, col consenso dell'interessato e previo parere favorevole del Dipartimento, assegnare annualmente, al suddetto personale, incarichi di ricerca, di associazione e di collaborazione tecnica gratuiti, alle proprie attività di ricerca secondo le modalità di cui al vigente Regolamento INFN, che disciplina, altresì, il diritto del personale universitario a partecipare alla programmazione delle attività di ricerca dell'Istituto e a far parte dell'elettorato attivo e passivo negli Organi dell'INFN.

9.2 - L'espletamento degli incarichi di ricerca, di associazione e di collaborazione tecnica, deve essere compatibile col pieno adempimento da parte degli interessati dei propri doveri nei confronti dell'Università, nel rispetto delle vigenti disposizioni, salvo esonero dai carichi didattici secondo quanto previsto dall'apposito Regolamento universitario.

9.3 – Gli incarichi di cui ai precedenti commi potranno essere assegnati anche a personale universitario in quiescenza, secondo modalità previste dal vigente Regolamento dell'INFN, che, al riguardo, prende atto che l'Università non assume alcun impegno per le risorse ed i locali necessari all'espletamento degli incarichi stessi.

9.4 - L'INFN prevede che il proprio personale, nel rispetto delle specifiche norme dei CCNL vigenti, e su richiesta dell'interessato, possa collaborare all'attività didattica e scientifica dell'Università, nelle forme richiamate dal D.P.R. n. 382/80, dal D. Lgs. n. 19/99 e dal D. Lgs. n. 381/99, e loro successive modificazioni ed integrazioni.

9.5 - Il Dipartimento può utilizzare, nel rispetto della normativa vigente, personale dei Laboratori Nazionali di Frascati dell'INFN a supporto della propria attività scientifica e didattica, previa comunicazione al Direttore dei

Laboratori Nazionali di Frascati dell'INFN e con il consenso dell'interessato.

9.6 – Il personale di ricerca dell'INFN, nell'ambito della propria attività istituzionale e nel rispetto delle disposizioni in materia, può tenere insegnamenti, gratuiti o retribuiti, presso l'Università secondo le norme previste dai regolamenti di ateneo e può far parte delle commissioni per gli esami di profitto e conclusivi dei corsi di diploma, di laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca. Può altresì far parte dei consigli di dottorato, nonché delle commissioni di ammissione al dottorato e dei concorsi per assegni di ricerca.

Gli Statuti universitari, ove non già previsto, determinano al riguardo, entro sei mesi dalla stipula della presente Convenzione, le modalità attraverso le quali il predetto personale svolge le funzioni sopra indicate e partecipa alle deliberazioni relative alla programmazione delle attività didattiche e scientifiche.

L'Università e l'INFN possono convenzionarsi per organizzare corsi di formazione permanente e/o ricorrente post-universitaria o nell'ambito della formazione integrata superiore.

9.7 - Le Parti si impegnano reciprocamente a collaborare per consentire ai professori e ricercatori dell'Università di svolgere la loro attività presso l'INFN e ai ricercatori dell'INFN di svolgere la loro attività presso l'Università, sulla base di apposite Convenzioni redatte ai sensi del D.M. 27/11/2012 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 10

10.1 - L'INFN individua nel Direttore dei Laboratori Nazionali di Frascati dell'INFN il datore di lavoro cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs. n.

81/08, e successive modificazioni ed integrazioni, e dalla normativa in tema di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro.

Parimenti l'Università individua il datore di lavoro nel Rettore dell'Università.

I datori di lavoro dell'Università e dell'INFN, anche tramite i rispettivi responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, si scambiano reciproche informazioni sui contenuti riportati nei rispettivi documenti di sicurezza redatti a conclusione della valutazione dei rischi (D. Lgs. n. 81/08 art. 17, comma 1, lett. a e successive modificazioni e integrazioni), emanando per l'effetto gli atti di rispettiva competenza.

10.2 - Per le attività di ricerca svolte in comune nell'ambito della presente Convenzione, i due datori di lavoro, mediante scambio di corrispondenza, provvederanno ad individuare, prima dell'inizio delle attività, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni.

10.3 - Per quanto attiene al personale universitario del Dipartimento avente i requisiti di cui all'art. 3 del Regolamento Generale dell'INFN, in presenza dei rischi previsti dalle vigenti disposizioni, e loro eventuali successive modificazioni ed integrazioni, in materia di valutazione dei rischi, formazione, informazione, addestramento e sorveglianza sanitaria, sarà compito dell'INFN assicurare, tramite i propri competenti Servizi, limitatamente alle attività svolte presso Strutture dell'INFN o presso sedi diverse con spese di missione a carico dell'INFN, gli adempimenti che il D. Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni pone a carico del datore di lavoro. Resta comunque inteso che eventuali oneri assicurativi

obbligatorie per legge a favore del predetto personale sono a carico dell'Università.

L'Università e l'INFN definiranno, tramite i propri competenti Servizi, le modalità atte ad evitare la duplicazione delle visite mediche.

L'Università fornisce al servizio di prevenzione e protezione e al medico competente dell'INFN le informazioni necessarie ad adempiere agli obblighi indicati agli artt. 18 comma 2) lettera d) e 40 del D. Lgs n. 81/08 e loro successive modificazioni e integrazioni.

10.4 - Per quanto riguarda le attività con rischio da radiazioni ionizzanti, l'INFN assicura per il personale universitario del Dipartimento avente i requisiti di cui all'art. 3 dello Statuto dell'INFN gli adempimenti che il D.Lgs. n. 230/95 e sue successive modificazioni ed integrazioni pone a carico del datore di lavoro, limitatamente alle attività svolte presso Strutture dell'INFN o presso sedi diverse con spese di missione a carico dell'INFN.

Per il personale universitario di cui sopra impegnato in attività proprie dei lavoratori esposti anche per conto dell'Università, sarà cura dell'Università stessa concordare con l'INFN le eventuali limitazioni da osservare allo scopo di garantire il rispetto dei principi generali di cui all'art. 2 lettere a) e b) e dei limiti di dose di cui all'art. 96 del D.Lgs. n. 230/95 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

10.5 - L'INFN è responsabile della conformità alle normative di sicurezza vigenti per le macchine, le attrezzature, nonché i prototipi o altre strumentazioni realizzate ed utilizzate nell'attività di ricerca, di cui è proprietaria. Il personale associato che se ne avvale è al tenuto rispetto delle normative e delle disposizioni regolamentari adottate in materia di sicurezza e

di igiene del lavoro, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

Parimenti, l'Università è responsabile della conformità alle normative di sicurezza vigenti per le macchine, le attrezzature, nonché i prototipi o altre strumentazioni realizzate ed utilizzate nell'attività di ricerca, di cui è proprietaria. Il personale INFN che se ne avvale è tenuto al rispetto delle normative e delle disposizioni regolamentari adottate in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

10.6 - Le macchine, le attrezzature, nonché i prototipi o altre strumentazioni realizzate ed utilizzate nell'attività di ricerca, di proprietà dell'INFN, messi a disposizione del personale associato in altri Dipartimenti dell'Università o utilizzati, previa autorizzazione del Direttore dei Laboratori Nazionali di Frascati dell'INFN, in locali non assegnati in uso al Gruppo Collegato, sono sotto la completa responsabilità dell'Università, mentre l'INFN assicura all'atto della consegna la completa conformità alle norme di sicurezza applicabili.

10.7 - Laddove le Parti riconoscono che l'obiettivo comune di sicurezza possa essere più efficacemente raggiunto sulla base di azioni congiunte, il Direttore del Dipartimento e il Direttore dei Laboratori Nazionali di Frascati dell'INFN concordano le modalità intese a dare seguito comune a determinati adempimenti previsti dalla vigente normativa e/o dai rispettivi documenti di valutazione del rischio, (ad esempio, la gestione delle emergenze e la redazione dei piani di emergenza, la designazione del personale incaricato delle misure di prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori e primo soccorso, la gestione dei rifiuti, redazione di un unico fascicolo informativo sui rischi specifici esistenti presso il Dipartimento per ospiti e/o ditte esterne,

etc.).

10.8 - Per gli appalti di lavori, servizi e forniture i datori di lavoro dell'Università e dell'INFN, anche tramite i rispettivi responsabili unici del procedimento, si scambiano reciproche informazioni anche sui contenuti riportati nel DUVRI - Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali - emanando, in esito alle suddette valutazioni dei rischi, gli atti di rispettiva competenza.

L'elaborazione del DUVRI dovrà valutare le eventuali interferenze che potrebbero derivare dalla possibile compresenza di una o più imprese con il personale di entrambe le Parti. L'Università e l'INFN attiveranno modalità atte ad evitare valutazioni parziali.

In particolare, in applicazione a quanto previsto dall'art. 26 del D. Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni, il Direttore dei Laboratori Nazionali di Frascati dell'INFN si impegna ad informare il Dipartimento in caso di affidamento di lavori a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno delle sedi universitarie. Il Dipartimento di Fisica segnalerà entro 30 giorni le eventuali interferenze che potrebbero derivare dalla possibile compresenza di altre imprese e/o con il personale di entrambe le Parti e fornirà l'eventuale necessaria collaborazione per l'elaborazione del documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze.

L'Università si impegna ad informare il Direttore dei Laboratori Nazionali di Frascati dell'INFN sui possibili rischi a cui potrebbero essere esposti i lavoratori e sulle misure di prevenzione e protezione adottate in relazione ai lavori affidati dall'Università nelle sedi in cui prestano servizio anche

lavoratori INFN.

ART. 11

11.1 - L'INFN e l'Università si impegnano reciprocamente a menzionare l'altra Parte in ogni opera o scritto scientifico relativo ai propri programmi di attività svolti presso o con il concorso di una delle Parti nel quadro della presente Convenzione.

Il personale universitario associato all'INFN ai sensi del precedente articolo 9 dovrà indicare sia l'appartenenza all'Università sia l'associazione all'INFN in tutte le pubblicazioni relative ad attività di ricerca svolte nell'ambito della presente Convenzione.

ART. 12

12.1 - Tutti i risultati totali o parziali derivanti dall'esecuzione di progetti comuni di ricerca e tutte le informazioni ad essi relative resteranno di proprietà comune delle Parti. Salvo quanto dispone la legge in materia di proprietà industriale e fermo restando il diritto inalienabile degli inventori ad essere riconosciuti autori del trovato, nel caso in cui le Parti conseguano in comune risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite Diritto d'Autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di una accertata diversità dell'importanza del contributo da ciascuna parte prestato al risultato inventivo e delle partecipazioni finanziarie delle parti. L'Università della Calabria e l'INFN possono congiuntamente concordare misure e accordi con gli inventori per far valere diritti esclusivi relativi alla proprietà ed all'uso dei risultati inventivi.

ART. 13

13.1 - Ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti, anche verbalmente, in relazione alla presente convenzione saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità di cui alla convenzione, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connesse alla stipula della stessa. Il trattamento potrà essere effettuato sia in modo cartaceo che elettronico; la eventuale comunicazione dei dati sarà consentita ai soggetti pubblici o privati nelle sole circostanze previste dallo stesso decreto Legislativo.

Le Parti dichiarano inoltre di garantire reciprocamente l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/03 e di essere consapevoli che il mancato conferimento dei dati potrà comportare l'impossibilità di dare esecuzione alla Convenzione.

Titolari del trattamento sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

ART. 14

14.1 - Le eventuali controversie relative all'applicazione della presente Convenzione saranno in ogni caso risolte da un Collegio arbitrale, composto dal Rettore dell'Università, dal Presidente dell'INFN e da un terzo membro nominato di comune accordo.

ART. 15

15.1 - La presente Convenzione ha la durata di 5 anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere rinnovata previo accordo tra le Parti.

ART. 16

16.1 - La presente Convenzione è firmata digitalmente, in unico originale, ex

art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. - codice dell'Amministrazione digitale -
Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ed è esente da tasse e imposte
indirette diverse da quelle sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 1 commi 353 e
354 della L. 23.12.2005 n. 266.

DATA*

FIRMA**

FIRMA**

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

Università degli Studi della Calabria

Il Presidente

Il Rettore

Prof. Fernando Ferroni

Prof. Gino Mirocle Crisci

*La data di stipula coincide con la data di apposizione dell'ultima firma digitale.

**Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del
D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

Allegato n. 1

Attrezzature scientifiche e tecniche e Servizi tecnici dell'INFN messi a disposizione del Dipartimento

- a) Macchine utensili di proprietà dell'INFN in dotazione all'officina meccanica
- b) Strumentazione elettronica di proprietà dell'INFN in dotazione al laboratorio di elettronica
- c) Accesso alle reti informatiche gestite dall'INFN
- d) Accesso ai centri di ricerca ed ai servizi tecnici nazionali dell'INFN
- e) Magazzino

Allegato n. 2

Attrezzature scientifiche e tecniche, Servizi tecnici, Uffici, Arredi ed Impianti del Dipartimento messi a disposizione dell'INFN

- a) Macchine utensili di proprietà del Dipartimento in dotazione all'officina meccanica
- b) Strumentazione elettronica di proprietà del Dipartimento in dotazione al laboratorio di elettronica
- c) Uffici
- d) Arredi dei locali messi a disposizione dell'INFN
- e) Magazzino
- f) Fotocopiatrici
- g) Locale schermato per custodia sorgenti radioattive

Allegato n. 3

Locali del Dipartimento messi a disposizione dell'INFN

- a) Laboratorio di Assemblaggio rivelatori di particelle (Cubo 30D, Quota

209, Stanza 1)

b) Laboratorio Progettazione rivelatori di particelle (Cubo 30D, Quota 209, Stanza 2)

c) Camera pulita (Cubo 30D, Quota 209, Stanza 3)

d) Laboratorio con carro ponte (Cubo 30D, Quota 209): Test Qualità (Stanza 4) – Calorimetria (Stanza 5)

e) Laboratorio di Elettronica (Cubo 30D, Quota 212, Stanza 3)

f) Sala CED (Cubo 30D, Quota 212, Stanze 4 e 5)

Allegato n. 4

Servizi del Dipartimento messi a disposizione dell'INFN

a) Biblioteca ed accesso ad abbonamenti telematici

b) Manutenzione elettrica

c) Pulizia locali

d) Servizio di vigilanza e portineria (nelle ore di funzionamento del Dipartimento)

e) Documentazione

Allegato n. 5

Utenze del Dipartimento messe a disposizione dell'INFN

a) Energia elettrica

b) Riscaldamento e condizionamento

c) Acqua e gas

d) Impianto telefonico